

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

(8^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica e universitaria » (2485) (D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 198, 199, 200, 201, 202
DE UNTERRICHTER	199
DONATI, relatore	198, 200, 201
FARNETI Ariella	200
GRANATA	199, 200
GUI, Ministro della pubblica istruzione	198, 199 200, 201, 202

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti:

della 6^a Commissione, i senatori Arnau-
di, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Far-
neti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Mo-
naldi, Moneti, Morabito, Piovano, Roma-
gnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scar-
pino, Spigaroli, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Segni è sosti-
tuito dal senatore Bettoni;

della 7^a Commissione, i senatori Adamo-
li, Chiariello, Corbellini, Deriu, de Unt-
errihter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Focac-

cia, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.

L O M B A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa alla edilizia scolastica e universitaria » (2485)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi, Zannier, Donati, Berlanda, Stirati, Limoni, Poët, Morino e Rosati: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica e universitaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N A T I , *relatore.* Il presente disegno di legge, onorevoli colleghi, intende meglio soddisfare l'esigenza di carattere costituzionale del rispetto delle competenze in materia di edilizia scolastica delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, nonché delle Province di Trento e Bolzano, realizzando un più compiuto coordinamento dell'attività degli organi governativi e di quelli regionali. La legge 28 luglio 1967, n. 641, prevede nel secondo comma dell'articolo 6 la partecipazione, con voto consultivo, ai lavori del Comitato centrale per l'edilizia scolastica, dei Sovrintendenti scolastici e degli Assessori regionali alla pubblica istruzione o, in mancanza di questi ultimi, dei rappresentanti dei Comitati regionali, e, per la regione Trentino-Alto Adige, degli Assessori alla pubblica istruzione delle provincie di Trento e Bolzano. Al fine di rendere effettiva e maggiormente operativa la partecipazione ai lavori dei ricordati soggetti, con l'articolo 1 del progetto in esame si

propone la soppressione delle parole « con voto consultivo ».

Per ragioni di parallelismo con quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 641, relativo alla composizione del Comitato centrale, con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si dispone che del Comitato regionale per l'edilizia scolastica fanno parte, per la regione Trentino-Alto Adige, anche gli Assessori alla pubblica istruzione delle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano.

Nel modificare questi aspetti, diciamo sostanziali, della legge, si è ritenuto naturalmente opportuno apportare alcune correzioni formali. Con l'articolo 3, infatti, viene modificato l'articolo 11 della legge n. 641, al fine di eliminare un evidente anacoluti; con l'articolo 4, si provvede ad ovviare ad un errore meramente materiale, là dove l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, numero 1229, è stato indicato come articolo 5.

Infine, con l'articolo 5 di questo disegno di legge si precisa meglio la competenza in materia di spese per l'edilizia scolastica, estendendo alla scuola media, secondo l'intenzione del legislatore, tutte le disposizioni vigenti in tema di arredamento per le scuole elementari.

Si tratta, praticamente, di un adeguamento agli orientamenti già esistenti, ma non di sostanziali modifiche alla legge n. 641. Il relatore, pertanto, invita le Commissioni riunite ad approvare il provvedimento che i senatori Lombardi ed altri hanno ritenuto opportuno presentare.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Concordo con le conclusioni del relatore. Debbo dire che, in sede di applicazione della legge n. 641, sono emerse alcune imperfezioni di carattere formale, che si rende necessario eliminare. Ringrazio, pertanto, i presentatori del disegno di legge, che intende ovviare alle imperfezioni di cui sopra, al fine di rendere completamente funzionale la nuova disciplina dettata in materia di edilizia scolastica.

Non ho altro da aggiungere; mi riservo di fare qualche osservazione in sede di esame degli articoli.

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE8^a SEDUTA (29 novembre 1967)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Partecipano ai lavori del Comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il Sovrintendente scolastico e l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. In luogo della dizione « Partecipano ai lavori del Comitato centrale, eccetera », che può dare l'impressione di una presenza a carattere puramente consultivo, proporrei di adottare la seguente formulazione: « Fanno parte del Comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al Sovrintendente scolastico, l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8 ». Inoltre, nel secondo periodo, dopo le parole « di rispettiva competenza » sarebbe opportuno inserire le seguenti: « in luogo dell'assessore regionale fanno parte ».

D E U N T E R R I C H T E R . Non ho presente in questo momento lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige; ma non vorrei che anche per la Regione fosse prevista in questa materia qualche competenza!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non ne ha, nel modo più assoluto; le

competenze sono delegate per statuto alle Province.

D E U N T E R R I C H T E R . Allora è lo statuto che non prevede nessuna competenza!

G R A N A T A . Soltanto per la Regione Trentino-Alto Adige!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Certamente!

P R E S I D E N T E . Il testo dell'articolo 1, secondo le modifiche suggerite dal Governo, sarebbe allora così formulato:

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del Comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al Sovrintendente scolastico, l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'Assessore regionale, fanno parte del Comitato gli Assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente:

« Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresì parte del Comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano ».

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE8^a SEDUTA (29 novembre 1967)

D O N A T I , *relatore*. Mi permetto di far notare che vi è una disarmonia tra questo articolo e l'articolo 1, perchè, mentre nel primo articolo escludiamo la presenza dell'Assessore regionale, qui invece la prevediamo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non c'è l'Assessore regionale!

D O N A T I , *relatore*. Qui si dice: « Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresì parte . . . ».

F A R N E T I A R I E L L A . Se esiste l'Assessore regionale perchè lo abbiamo escluso nell'articolo 1?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Nell'articolo 1 si parlava del Comitato centrale, qui invece si fa riferimento al Comitato regionale. Nell'articolo 8 della legge n. 641 non era prevista la presenza degli Assessori provinciali; questo disegno di legge dispone che essi debbono partecipare ai lavori del Comitato centrale e del Comitato regionale, proprio in relazione alle loro particolari competenze. Se vi dovesse essere nel futuro anche l'Assessore regionale, credo che non guasterebbe nulla; attualmente, ripeto, non c'è, perchè in questa materia la competenza è delle Province.

G R A N A T A . Si viene a creare, allora, una sperequazione tra la particolare condizione della Regione Trentino-Alto Adige e quella delle altre Regioni a statuto speciale per le quali è prevista soltanto la rappresentanza dell'Assessore regionale.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Questa situazione la crea lo statuto!

G R A N A T Aperchè conferisce dei poteri agli Assessori provinciali. Ma se ora inseriamo anche l'Assessore regionale, avremo la presenza, nel Comitato, e dell'Assessore regionale e dei due Assessori provinciali, laddove ciò non avviene per le altre Regioni a statuto speciale.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Trentino-Alto Adige ha una situazione speciale e lo statuto ha previsto la competenza delle provincie. Noi qui teniamo conto di questo trattamento particolare ammettendo i due Assessori delle provincie di Trento e Bolzano.

G R A N A T A . Su questo siamo d'accordo: è soltanto per la presenza dell'Assessore regionale che può nascere qualche dubbio.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Per il momento, ripeto, l'Assessore regionale non ha alcuna competenza; ma se la dovesse avere non guasterebbe nulla: vorrà dire che sarà presente anche l'Assessore regionale e porterà la sua voce.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera *a*) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di Istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di Istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera *b*) il Centro studi mantiene rapporti con Istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono state aggiunte soltanto alla lettera *b*) le parole « il Centro studi », in quanto nella seconda parte dell'articolo 11 della legge n. 641 mancava il soggetto.

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE8^a SEDUTA (29 novembre 1967)

P R E S I D E N T E . Per il resto, quindi, il testo dell'articolo 11 rimane invariato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Dopo l'articolo 3 propongo di inserire un articolo 3-bis del seguente tenore:

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, nonché del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Consulta, di cui all'articolo 11, e degli Uffici studi e programmazione, di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, a termine dell'articolo 32 della presente legge ».

Questo articolo riproduce esattamente il testo dell'articolo 27 della legge n. 641, con l'aggiunta del richiamo all'articolo 12, per provvedere al finanziamento della spesa relativa al funzionamento delle Commissioni provinciali che lavorano nel biennio, oltre che nel triennio. Questo è tutto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-bis nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile

e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, numero 1073 ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« (Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dall'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal Provveditore agli studi ».

D O N A T I , *relatore*. Il presente articolo provvede ad eliminare le incertezze cui ha dato luogo l'articolo 30 della legge n. 641 nell'attuale formulazione, estendendo, per l'arredamento delle scuole medie, la facoltà spettante al Ministro della pubblica istruzione in materia di arredamento per le scuole elementari. Si tratta, quindi, di una perequazione tra la Scuola media e la Scuola elementare le quali, essendo ambedue scuo-

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE

8^a SEDUTA (29 novembre 1967)

le dell'obbligo, debbono essere trattate alla stessa stregua.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari